

Codice DB1512

D.D. 14 gennaio 2014, n. 7

**L.r. 34/2008, art. 42, comma 1. Affidamento a Finpiemonte della gestione del Fondo per la copertura finanziaria dei "Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Approvazione dello schema di contratto.**

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009" che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008;

preso atto che l'art. 42, comma 1, della l.r. 34/2008 e s.m.i. prevede servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa;

vista la D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 che ha previsto l'attivazione del Fondo per la copertura finanziaria dei "Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" e ha demandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse all'attivazione e gestione del Fondo predetto;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto "Affidamenti diretti a favore di Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." e lo "Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n.17/2007";

dato atto che è possibile disporre l'affidamento della gestione del Fondo per la copertura finanziaria dei "Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa", mediante una regolamentazione di dettaglio del contratto che, in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione Quadro, attribuisca al soggetto "in house" funzioni ed attività in modo da garantire l'efficienza e la conformità alle disposizioni regionali;

vista la determinazione n. 446 del 22.08.2013 con la quale sono già state affidate a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività connesse all'attivazione del Fondo medesimo, nelle more del perfezionamento di apposito contratto ed è stata stanziata la somma di 2.000.000,00, quale dotazione finanziaria del Fondo in oggetto indicato;

dato atto che il Settore Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti, competente in materia di accompagnamento e sostegno all'imprenditoria, ha elaborato uno schema di contratto finalizzato alla regolamentazione di tale affidamento che è stato trasmesso a Finpiemonte per acquisire eventuali proposte di modifica od integrazione, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 2, della citata 'Convenzione Quadro';

preso atto che in data 05.12.2013 tale proposta di contratto è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A.;

vista la determinazione n. 546 del 07.10.2013 che ha attribuito alle Province la gestione dei servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa e ha stabilito le modalità di prestazione dei predetti servizi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013;

### *determina*

di approvare lo schema di contratto, allegato “A” alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, finalizzato a disciplinare in modo puntuale l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse al Fondo per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” in coerenza con la D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 e con la Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del predetto Fondo è assicurata da quanto previsto dall’art. 30, comma 1 e seguenti della “Convenzione Quadro” sopra citata.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Paola Casagrande

Allegato

## **Allegato "A"**

### **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELL’AUTOIMPIEGO E DELLA CREAZIONE D’IMPRESA”**

Tra:

**La REGIONE PIEMONTE** – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in persona del Direttore responsabile dr.ssa Paola Casagrande, (omissis) domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Via Magenta, 12 - Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito indicata Regione)

E

**FINPIEMONTE S.P.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, (omissis), a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Caterina Bima di Torino, in data 5 marzo 2012, rep. n. 118234/28162, registrata a Torino in data 6.3.2012 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2013 (nel seguito Finpiemonte),

Nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”.

#### **PREMESSO CHE**

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonchè degli altri enti costituenti o partecipanti;
- in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei benefici comunque denominati;
- ai sensi dell’art. 2, comma 4, della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte in data 02.04.2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;
- Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:
  - è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale,
  - opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi,
  - è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

## **Allegato “A”**

- il comma 1 dell'art. 42 della l.r. 34/2008 prevede misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa e servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica;
- l'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 34/2008 e s.m.i. ha previsto tra le funzioni delle Province quella di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- con D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 è stata previsto:
  - il finanziamento di “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa”;
  - di destinare ai predetti servizi la somma di Euro 2.000.000,00;
  - l'attribuzione alle Province della gestione dei predetti servizi, in continuità con le positive esperienze provinciali realizzate sul tema del sostegno alla creazione d'impresa nei periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013 del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo,
  - l'affidamento a Finpiemonte dell'attivazione del Fondo per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa”
- con determinazione n. 446 del 22.08.2013 la Regione ha affidato le attività e le funzioni connesse all'attivazione del Fondo per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa” a Finpiemonte S.p.A.;
- con determinazione n. 546 del 07.10.2013 è stata attribuita alla Province la gestione dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa” e sono state previste nell'allegato “A” alla predetta determinazione le modalità di prestazione dei predetti servizi;
- le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte a gestire il Fondo per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa”, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente affidamento ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti e relative alla gestione del Fondo per la copertura finanziaria dei “Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa”.

La gestione del citato Fondo è attuato mediante:

- l.r. 34/2008 e s.m.i., art. 42, comma 1,
- D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 che ha previsto i Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa,
- determinazione n. 446 del 22.08.2013 di attivazione presso Finpiemonte del Fondo per la copertura finanziaria dei predetti servizi,

## **Allegato “A”**

- determinazione n. 546 del 07.10.2013 che ha attribuito alle Province la gestione dei “servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa” e ha stabilito le modalità di prestazione dei predetti servizi;
- la determinazione che approva il presente contratto.

Finpiemonte svolgerà le proprie attività nel rispetto dei predetti provvedimenti amministrativi; qualora i medesimi venissero modificati, Finpiemonte svolgerà le proprie attività adeguandosi a quanto sarà deliberato e determinato dalla Regione.

### **Art. 2 - Attività e funzioni affidate a Finpiemonte**

Ai fini della realizzazione dell'oggetto è affidato a Finpiemonte l'esercizio delle seguenti funzioni e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) erogazione delle risorse alle Province secondo le modalità stabilite dalla determinazione n. 546 del 07.10.2013 e secondo la ripartizione prevista dall'allegato “A” alla predetta determinazione, sulla base di elenchi trasmessi dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro,
- b) adempimenti contabili e amministrativi conseguenti,
- c) trasmissione dell'elenco erogazioni eseguite,
- d) ogni altra attività connessa e funzionale a quelle previste nell'ambito del presente contratto.

### **Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

Restano in capo alla Regione le seguenti attività:

- a) i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte,
- b) predisposizione ed invio a Finpiemonte di apposito prospetto con l'indicazione delle risorse da erogare alle Province,
- c) comunicazioni alle Province con l'indicazione delle risorse assegnate,
- d) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e di controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione del Fondo, fornendo dati, indicazioni e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 4 - Fondo/Risorse**

Le risorse per l'affidamento indicato in oggetto ammontano ad Euro 2.000.000,00, Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi regionali e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

### **Art. 5 - Durata**

In funzione delle attività già espletate da Finpiemonte in merito all'oggetto, il presente contratto decorre dalla data della determinazione n. 446 del 22.08.2013 fino al 31.12.2015.

In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza del contratto, senza obbligo di modifica dello stesso.

## **Allegato “A”**

### **Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

La Regione – Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si impegna a fornire a Finpiemonte tutta la documentazione utile alla gestione delle risorse affidate.

### **Art. 7 - Costi delle attività – Corrispettivo**

La Regione corrisponderà a Finpiemonte per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti e indiretti, sostenuti da Finpiemonte stessa come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro.

Il corrispettivo complessivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro 10.000,00 (IVA esclusa), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 30 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte per la gestione del Fondo in oggetto indicato è assicurata da quanto previsto dall'art. 30, comma 1 e seguenti della Convenzione Quadro .

### **Art. 8 - Modalità di revisione del contratto**

Le Parti potranno, di comune accordo, modificare in tutto o in parte od integrare il presente contratto, qualora sopravvengano modificazioni dei provvedimenti amministrativi citati al precedente articolo 1 o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Anche al di fuori dei casi previsti dal comma precedente le Parti possono introdurre di comune accordo, in corso di affidamento o in occasione della proroga dell'affidamento, modifiche o integrazioni al presente contratto ritenute utili od opportune.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

### **Art. 9 - Revoca dell'affidamento**

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di

## **Allegato "A"**

inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

### **Art. 11 – Rinvio**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

### **Art. 12 - Registrazione in caso d'uso**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso. Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte S.p.A.

### **Art.13 - Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_